

STATUTO DELL'UNIONE BONSAISTI ITALIANI

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 01.11.1998

Art.1) - Costituzione

E' Costituita l'Associazione senza fini di lucro di utilità sociale ONLUS denominata "Unione Bonsaisti Italiani" U.B.I.

Art.2) - Sede

Essa ha la propria sede legale Nazionale in Imola (BO), via Lasie n°7/a.

Art.3) - Oggetto e Scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali e sociali nel campo dell'arte Bonsai, del Suiseki e del Kusa Mono

L'Associazione si propone di:

raggruppare tutti i soggetti: persone fisiche, enti, istituzioni ed organizzazioni, interessati agli scopi: artistico, scientifico, naturalistico, hobbyistico e culturale riferiti al Bonsai, Suiseki e Kusa Mono;

patrocinare e coordinare studi e ricerche sulle tecniche dell'arte bonsai, del suiseki e del kusa mono nelle loro espressioni conosciute;

diffondere la conoscenza dell'arte del bonsai, del suiseki e del kusa mono, incoraggiando il proselitismo ed il numero di appassionati;

incentivare la passione naturalistica ed una migliore conoscenza della flora;

promuovere e/o coordinare attività e manifestazioni bonsaistiche ed inerenti al suiseki ed al kusa mono sul territorio nazionale ed estero, al fine di ottenere un arricchimento culturale dei soci e dei beneficiari delle iniziative dalla stessa organizzate;

tenere rapporti di scambio culturale e di esperienze con analoghi enti socio-culturali esteri;

promuovere incontri tra gli associati, istituire programmi a scopo didattico per l'insegnamento filosofico e tecnico dell'arte bonsai, del suiseki e kusa mono anche in collaborazione con altri enti;

collaborare alla realizzazione di pubblicazioni e di mezzi divulgativi di ogni genere riguardanti l'arte del bonsai, del suiseki e del kusa mono;

organizzare annualmente il congresso nazionale di bonsai, suiseki e kusa mono dell'associazione.

Art.4) - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti dell'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione

trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

7. L'Associazione può emettere "Titoli di Solidarietà".

Art.5) - Fondatori, Soci e Onorari

1. Sono Aderenti dell'Associazione: fondatori; ordinari; sostenitori sostenitori/sponsor; onorari dell'Associazione;

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione stessa.

5. Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e si dividono in:

- ordinari, tutti coloro che aderiscono all'associazione tramite un club;
- sostenitori, tutti quelli che aderiscono all'associazione senza aderire ad un club;
- sostenitori-sponsor, sono persone fisiche o giuridiche che partecipano in modo sostanziale, e quindi con quote maggiori, alla vita dell'associazione.

6. Sono onorari dell'Associazione coloro che si sono distinti all'interno della stessa e vengono individuati da parte del Consiglio Direttivo.

7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

8. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

9. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

10. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

11. In presenza di comportamenti amorali e poco consoni alla realtà associativa oppure per altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione per indegnità è sancita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

12. Il recesso del socio è automatico in caso di mancato rinnovo della quota annuale entro la data di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art.6) - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione; il Presidente del Consiglio Direttivo; il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo; il Segretario del Consiglio Direttivo; il Tesoriere; il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.7) - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Giugno). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli Aderenti.
4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno venti giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno dieci giorni prima dell'adunanza stessa.
5. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in tal caso la notizia dell'adunanza va pubblicata almeno una volta e con evidenza anche su una rivista di settore.
6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
8. Ogni Aderente all'Associazione, se in regola con il versamento della quota sociale annua, ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari e ad esprimere un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di numero 5 (cinque) deleghe.
9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. È ammesso il voto per corrispondenza da recapitare presso un Notaio.
10. Per l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
- li. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Art.8) - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni, sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario da scegliersi tra i consiglieri eletti;
 - l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
 - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e conto dell'Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno venti giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno dieci giorni prima dell'adunanza stessa.
9. I singoli consiglieri possono richiedere al Presidente di inserire nell'ordine del giorno specifici argomenti, facendoli pervenire con richiesta scritta almeno sette giorni prima dell'invio della convocazione.
10. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.
13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
14. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei

consiglieri in carica.

15. Tutte le cariche sono onorarie e non retributive, ad eccezione del segretario.

Art.9) - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta. L'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea corredandoli di idonee relazioni.

5. Il Presidente è rieleggibile ed ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti che riguardano esclusivamente l'ordinaria amministrazione.

Art.10) - Il Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.11) - Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

3. E' previsto il compenso per la gestione della segreteria, da stabilirsi da parte del Consiglio Direttivo.

Art.12) - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

9. La carica di Tesoriere può essere accorpata con quella di Segretario.

Art.13) - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi.

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle

adunanze dell'assemblea e, senza diritto di voto a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art.14) - Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli Aderenti all'Associazione.

2. I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.15) - Bilancio consuntivo e preventivo.

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio.

4. I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.16) - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17) - Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18) - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di competenza

Art.19) - Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Fermo 01 novembre 1998